

Le Società Benefit in Italia

Albina Candian

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Responsabilità sociale dell'impresa negli Stati Uniti. – 3. Il nuovo interesse sociale. – 4. La Società Benefit quale possibile strumento di attuazione della CRS. – 5. L'origine del modello. – 6. Le caratteristiche del modello italiano di Società Benefit. – 7. Conclusioni: le Società Benefit al tempo del Covid.

1. Premessa

In tema di diritto societario un'interessante novità legislativa ha fatto il suo ingresso nel sistema italiano a partire dal 2015 con la legge 8 dicembre n. 208 (legge di stabilità per il 2016).

Si tratta dell'introduzione delle c.d. Società Benefit, e, conviene notare subito come l'Italia, ad oggi, sia l'unico sistema europeo ad avere accolto questo modello di derivazione nordamericana (Benefit Corporations), ovvero società a c.d. "duplice finalità": scopo di lucro e beneficio per la collettività.

Premesso che, riferitamenente alla Società Benefit, è preferibile utilizzare il termine modello e non la locuzione "nuovo tipo societario", come si vedrà meglio in seguito, si può in prima battuta segnalare che l'analisi comparativa indica, al riguardo, il verificarsi di un consueto fenomeno di circolazione di un modello dall'esperienza nordamericana a quella italiana, come accaduto un'infinità di volte.

Sarebbe pertanto inadeguato, rispetto alle consapevolezze che i comparatisti italiani hanno acquisito in tema di circolazione dei modelli giuridici, limitarsi ad analizzare i contenuti tecnico-giuridici delle Società Benefit, senza prima contestualizzare il nuovo istituto in una tendenza culturale più ampia.

Il discorso sulle Società Benefit deve infatti prendere le mosse da tematiche più ampie a carattere transnazionale, quali ormai sono divenute quelle sulla responsabilità sociale d'impresa e il nuovo concetto di interesse sociale, a partire proprio dall'epicentro americano.

In altri termini, la Società Benefit come modello tecnico giuridico si inquadra in una ampia ed anche più generica corrente di pensiero che si è sviluppata in seno a discipline sociali che hanno sottolineato, in contrasto con i dogmi di fondo dell'economia neo-classica o neo-liberista, la necessità di pensare al tema della c.d. responsabilità sociale dell'impresa (*Corporate Social Responsibility*).

Tuttavia, parlare di responsabilità implica una trasposizione del discorso, dal campo della teoria economico sociale al campo del diritto, ambito discorsivo in cui al concetto di responsabilità si associa normalmente una conseguenza risarcitoria, sia essa di natura deterrente, sia essa di natura indennitaria. In altri termini, l'inevitabile interconnessione, specie in materia societaria, tra discorsi economici e discorsi giuridici, quando si avvalga di parole che hanno significati specializzati nei due campi discorsivi, rischia di ampliare le anfibologie, sicché, più che guadagnare dal dialogo interdisciplinare, ciascuna tradizione di ricerca, ma precipuamente quella giuridica, rischia di essere condizionata da un lessico fuorviante.

In realtà, responsabilità sociale fa rima con morale, ma se i confini tra responsabilità morale e responsabilità giuridica erano nettissimi nell'800, sono diventati più sfumati nel 900, e vi è il serio rischio che qualche volta si confondano, specie se si lascia che la retorica prevalga sulla logica.

Ciò detto, sembra possibile un'altra interpretazione che liberi il modello delle Benefit Corporation dalle secche dei discorsi incentrati sulla "responsabilità", e lo colleghi piuttosto alla inclinazione del diritto americano verso il ricorso ad una "spinta gentile", per usare una espressione coniata dalla letteratura di quel Paese.

Il paradigma generale cui si aggancia l'idea matriciale del modello originario delle Società Benefit è infatti quello della predisposizione di un insieme di incentivi, e non di sanzioni, mediante i quali si intende indirizzare la gestione dell'impresa verso condotte che si orientino verso l'obiettivo di generare benefici diretti, e non solo indiretti, all'esterno della compagine sociale. Il che è già una direttiva più precisa rispetto ai discorsi incentrati sulla *Corporate Social Responsibility* (CSR), cui peraltro si collega.

Tenuto conto di questa impostazione interpretativa, che allontana il tema delle Società Benefit dalle anfibologie della parola "responsabilità", occorre però approfondire, almeno minimamente, l'analisi ricordando che nella circolazione dei modelli gioca un ruolo importante la traduzione delle parole da una lingua all'altra e che, mentre la lingua inglese distingue tra "responsibility" (grosso modo: responsabilità in senso morale) e "liability" (grosso modo: responsabilità in senso giuridico), la lingua italiana ne impiega uno solo, per denotare entrambi i concetti. Giova anche ricordare come, nella teoria della circolazione dei modelli, questo problema è già stato contemplato, così come il rimedio, consistente nella chiarificazione dei presupposti della dazione di senso corrente alle parole in uso.

2. Responsabilità sociale dell'impresa negli Stati Uniti

È noto l'andamento della discussione sulla responsabilità sociale di impresa, da tempo ormai presente negli Stati Uniti: l'idea di fondo è quella per cui questo nuovo modo di fare impresa attraverso l'adozione di un comportamento socialmente responsabile, al di là delle prescrizioni normative e al di là degli

atteggiamenti solo declamati, consente in realtà all'impresa di mirare ad un successo economico durevole. Quindi, si ritiene che per un'impresa sia utile operare in vista di procurare un beneficio per la società civile, per la collettività, per gli *stakeholders*, perché, si sostiene, che ciò crei valore anche per le imprese. Al riguardo naturalmente si dovrebbe distinguere tra le diverse prospettive che spaziano dal ripudio della ricerca del profitto a breve termine, sospettando che in tal modo si accrescano le probabilità di fallimento nel medio-lungo periodo, a quella che, facendosi carico del problema della reputazione di un'impresa, cerca un antidoto ai rischi reputazionali nella trasparenza dei processi decisionali interni, oppure, ancora, a quella che punta ad un accrescimento dell'efficacia redistributiva.

In ogni caso, si tratta di un fascio di motivazioni che ha fatto nascere un movimento imprenditoriale che sta coinvolgendo un elevato numero di imprese, le quali, sebbene non rinuncino a perseguire un profitto, ritengono tuttavia di poterlo fare nel rispetto di elevati standard di trasparenza e/o di perseguimento di obiettivi di perequazione sociale o di qualità ambientale. Una delle epifanie di questo movimento intellettuale è l'iniziativa BCorporation (o BCorp. che è una certificazione e, quindi, uno strumento giuridico del tutto diverso dall'adozione del modello "Benefit Corporation") che ha avuto, come si vedrà, un ruolo determinante nell'elaborazione del modello legislativo sulle Società Benefit.

La nozione di *Corporate Social Responsibility* ha conosciuto negli ultimi vent'anni uno sviluppo forte anche in Europa, sia a livello comunitario, che nazionale, contrassegnato da iniziative e documenti delle istituzioni europee e conseguenti provvedimenti legislativi.

Indico, a fini esemplificativi, alcune tappe di tale processo.

La Commissione Europea, con il libro Verde del 2001, aveva definito la Responsabilità sociale dell'impresa come «integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali da parte delle imprese sia nell'esercizio delle loro attività che nei rapporti con le altre parti». Ove, evidentemente, la nozione di volontarietà assume il ruolo di concetto ponte tra "responsibility" e "liability".

Il Parlamento Europeo, coerentemente alle indicazioni della Commissione, si è pronunciato con la risoluzione del 6 febbraio 2013, secondo le linee guida dell'OCSE, per l'adozione di un comportamento socialmente responsabile volto a far conseguire un successo economico durevole alla società, senza tuttavia trascurare interesse della collettività, tutela dell'ambiente, interesse dei consumatori e così via, i c.d. fattori di sostenibilità ambientale sociale e di *governance* (fattori ESG: *enviromental, social and governance*).

Anche la legislazione si è poi indirizzata verso la realizzazione della responsabilità sociale: esempi ve ne sono tanti; per esempio la Direttiva 2014/95 in materia di dichiarazione non finanziaria per le grandi imprese, così come la Direttiva 2017/828 sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, ove il concetto di impegno a lungo termine si lega fortemente alla

valorizzazione dei fattori ESG, della sostenibilità. Al riguardo, basti pensare al Regolamento europeo 2019/2088 in tema di informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

È ben noto, però, come la normazione unionista indichi essenzialmente finalità ed obiettivi, lasciando ai legislatori degli Stati membri la scelta dei mezzi con cui attuarli.

3. Il nuovo interesse sociale

Altro polo del discorso è, come già anticipato, quello dell'interesse sociale.

Il diffondersi della CSR ha fatto riaffiorare tra i giuristi il tema del “nuovo interesse sociale” dell'impresa societaria, che non può più essere concepito esclusivamente come mero interesse dei soci attuali alla divisione degli utili, ma, in senso molto più ampio, quale valorizzazione della partecipazione in una prospettiva, non solo di lungo termine nei confronti anche dei soci futuri, ma anche nell'interesse della collettività (i c.d. *long investors* in contrapposizione agli *short investments*) e quindi caratterizzata dalla presenza di limiti, sia interni che esterni, all'azione degli organi societari in funzione di ciò.

Interesse sociale da coordinare, dunque, da parte degli amministratori con i c.d. interessi-altri, come interessi degli *stakeholders*, intesi come interessi plurali ed eterogenei, quali interessi ambientali, sicurezza sul luogo di lavoro degli standard di qualità dei prodotti, valori sociali quali la promozione di genere e così via, a cui ci siamo già riferiti.

Non entro qui nella contrapposizione tra contrattualismo ed istituzionalismo ed, ancora, tra istituzionalismo forte e istituzionalismo debole, ovvero a quel dibattito culturale che ha attraversato l'intera tradizione giuridica occidentale, basti pensare alle discussioni tedesche all'epoca di Weimar, alla *corporate philosophy* negli anni 60 negli Stati Uniti o alle tendenze neo liberali che si sono diffuse in gran parte del mondo, ricordate dalla dottrina italiana che si è interessata in modo splendido al tema (si vedano Denozza, Angelici, Libertini, Calandra Buonaura, Montalenti, per citare solo i nomi più recenti), tanto che il V Congresso degli studiosi italiani di diritto commerciale, tenutosi nel 2014, era stato dedicato proprio a questo tema.

Ricorderò che le due tendenze, in modo didascalico, possono essere rappresentate in questo modo: a) contrattualismo inteso come interesse esclusivo dei soci alla massimizzazione del profitto (qui poi la discussione si porta su quali soci, se i soci presenti o i soci futuri), a cui ormai pochi credono o dicono di credere, b) istituzionalismo inteso come perseguimento, non solo degli interessi dei soci, ma anche di altri interessi meritevoli di tutela, espressamente imposti dalla normazione o in via di autoregolamentazione.

Nel 2020 questa antinomia appare largamente superata, tenuto conto che la tradizione occidentale sembra tutta orientata verso il c.d. neo istituzionalismo,

ovvero una tendenza che vede legislatori ed organismi sovranazionali dettare regole e disposizioni, o suggerire comportamenti che conformano il perseguimento degli interessi contrattuali dei soci in funzione della tutela degli interessi differenziati, di cui già si è detto.

4. La Società Benefit quale possibile strumento di attuazione della CRS

Se collochiamo la Società Benefit nel contesto culturale della CRS, osserviamo subito che essa rappresenta uno strumento regolativo ben più preciso ed incisivo rispetto alle mere dichiarazioni contenute nei codici etici o nei documenti di autoregolamentazione.

La Società Benefit, infatti, almeno negli intenti del legislatore, rappresenta un quadro regolatorio incentivante un nuovo modo di fare impresa. Essa, infatti, pur mantenendo una forma societaria caratterizzata dallo scopo di lucro, quindi del profitto e della divisione degli utili, persegue anche un beneficio comune, in uno sforzo di bilanciamento tra le due finalità c.d. “profit e non profit”.

Si comprende subito come la realizzazione della finalità di beneficio comune diviene parametro permanente e non occasionale dell’impresa che scelga di farsi Benefit.

Vi è quindi una distanza notevole rispetto agli enti non profit e all’impresa sociale italiana, con i quali non deve essere confusa o sovrapposta, anche perché, ed il punto merita una sottolineatura preliminare, nei confronti delle Società Benefit non si prevedono, almeno per ora, “benefici” fiscali.

5. L’origine del modello

Il modello, si è detto, nasce nel sistema nord-americano ove diversi Stati, a partire dal Maryland nel 2010, seguito poi da altri Stati americani, oggi 32 in totale hanno scelto di adottare legislazioni sulla base del *Model Benefit Corporation Legislation* redatto dall’ABA (*American Bar Association*), su impulso dell’organizzazione no-profit B-LAB.

Carattere fondante è quello del superamento del principio del *to maximize Value for shareholders* e quindi la possibilità di svolgere legittimamente attività a vantaggio di terzi diversi dai soci, senza che gli amministratori incorrano in responsabilità verso questi ultimi.

La letteratura americana, se vogliamo con un poco di romanticismo, ricorda sempre che l’origine del modello della Benefit Corporation risale al dibattito insorto attorno al famoso caso Ford, deciso nel 1919 dalla *Supreme Court of Michigan*.

Henry Ford, presidente della Ford Motor Company, dopo anni di distribuzione di ricchi dividendi tra gli azionisti, decise e riuscì a far deliberare dal board la non distribuzione degli utili tra i soci. Ciò che voleva Ford era di impiegare questi proventi per ridurre il prezzo di vendita delle auto prodotte, assumere più dipendenti, pagando loro un miglior salario. Il progetto era molto più ambizioso, come da Ford stesso dichiarato, ovvero consentire ai dipendenti l'acquisto della propria abitazione, migliorando in generale la qualità della vita degli stessi ed attuando, in definitiva, una politica che chiameremmo redistributiva.

Uno dei soci fondatori della Ford Motor Company, il sig. Dodge, però, per niente contento del cambio di direzione, aveva impugnato la delibera del board, sostenendo che essa fosse in contrasto con il principio della massimizzazione degli utili, scopo di ogni società a fine di lucro.

La corte accolse l'impugnativa del socio dissenziente affermando che, se è vero che il diritto societario riconosce ampia discrezionalità agli amministratori e quindi piena legittimità delle loro scelte gestorie (la c.d. *business judgment rule*), tuttavia tale discrezionalità non si estende fino al punto di modificare lo scopo e le finalità della società, che è quella della distribuzione degli utili e quindi della massimizzazione del profitto derivante dall'investimento.

Si dice che la corte accolse questa argomentazione forse sospinta dall'imprudente affermazione di Ford che, alla domanda se la decisione di non distribuire utili fosse a tempo indefinito, rispose: «Yes Sir, that was indefinite». Dichiarazione burbanzosa da cui discendeva, però, che, nelle intenzioni del proponente, quella deliberata era una modifica statutaria e non una normale deliberazione attinente alla gestione annuale.

Sulla soluzione del caso, ovviamente, si può continuare a discutere. Resta il fatto che la storia andò così.

Senonché si può dire che Ford perdette la battaglia, ma vinse la guerra.

Dalla fine del secolo scorso si è visto nascere un ampio movimento negli Stati Uniti verso la creazione di Benefit Corporation o almeno di società che fossero certificate quali benefit. Questa evoluzione è avvenuta, però, nonostante il fatto che la giurisprudenza americana sia rimasta saldissima nel ritenere primario lo scopo sociale della massimizzazione del valore delle partecipazioni per i soci.

Ci si riporta, per esempio, ad un caso deciso un secolo dopo il caso Ford – assai importante sul modo di fare impresa – *Ebay v Craigslist*, deciso dalla Corte del Delaware nel 2010, che aveva dato torto agli azionisti di maggioranza dicendo loro che, benché non vi sia nulla di inappropriato nel fatto che un'organizzazione cerchi di aiutare la comunità locale, la finalità societaria tuttavia non è filantropica, almeno fino a che ci siano azionisti interessati alla massimizzazione dei loro investimenti. E, anzi, che gli amministratori che non antepongano l'obiettivo della massimizzazione di profitti, possono essere ritenuti responsabili di violazione dei loro *fiduciary duties* connessi al mandato ricevuto. In conclusione: la *corporate form* non è un veicolo appropriato for *purely philanthropic ends*.

A questo punto, però, la replica è ovvia: per impedire che gli amministratori siano soggetti a responsabilità giuridica con il conseguente effetto deterrente, occorre cambiare le regole del gioco. Il che comporta il passaggio del testimone da un formante ad un altro. Nella realtà americana è accaduto proprio questo: ciò che l'evoluzione giurisprudenziale non è stata in grado di procurare, viene ottenuto per via legislativa, seguendo il solito percorso che caratterizza il procedimento legislativo in una società democratica.

In estrema sintesi, ricordiamo che negli Stati Uniti è stata predisposta una legge modello, la quale ha visto la luce grazie all'attività di lobby esercitata per anni da organizzazioni non profit, utilizzando il canale del *Model Business Corporation Act*, all'interno del quale si è collocato un modello per le Benefit Corporation, le quali debbono adeguarsi alle seguenti caratteristiche:

- a. finalità di beneficio comune in senso lato, ove beneficio comune è perseguimento nell'esercizio di impresa di un impatto positivo, tangibile sulla società e sull'ambiente, secondo criteri definiti da un ente terzo;
- b. finalità di beneficio comune specifico, e in ogni legislazione è presente una lista che chiarisce che cosa rientri nel beneficio comune;
- c. atti costitutivi e statuti che esplicitino la qualificazione come benefit corporation;
- d. obbligo di redigere una relazione annuale relativa al perseguimento del beneficio comune l'ammontare del beneficio comune, una valutazione della performance complessiva ambientale e sociale la descrizione del processo e della logica adottata dagli amministratori.

Una pluralità di Stati federati ha poi emanato leggi statali che recepiscono, in varia misura, la c.d. legge modello, con la conseguenza, del tutto frequente negli Stati Uniti, che il confronto tra le diverse leggi statali segnala oscillazioni. Ad esempio: alcuni Stati, tra cui la California, riconoscono la forma benefit solo per le corporation e non per le *limited liability company* – che sono il tipo societario più vicino alle nostre srl – mentre altri Stati l'ammettono.

La giurisprudenza degli Stati che si è espressa in materia non è semplicissima da esporre sinteticamente, si può, qui, solo ricordare come, ad oggi, si contino circa 28 decisioni di diverso orientamento. Uno spunto si può però cogliere nella sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti nel caso *Burwell v Hobby Lobby Store*, del 2014, ove si parla di compatibilità tra *for profit corporation* e *non profit goals*.

Il carattere variegato e recente dell'esperienza americana non consente ancora una valutazione dei risultati conseguiti, rispetto ai quali mancano studi empirici affidabili, e, tuttavia, è comune sentimento che il modello delle Benefit Corporation sia in ascesa.

6. Le caratteristiche del modello italiano di Società Benefit

Si guardi ora al modello italiano che costituisce un dichiarato *legal transplant* del modello americano nel nostro ordinamento, come si legge nella Relazione illustrativa al disegno di legge presentato.

La disciplina italiana sulle Società Benefit, assai scarna, a dire il vero, è contenuta in n. 8 commi dal 376 al 384 della c.d. Legge di stabilità del 2016, già citata, che colloca l'Italia in una posizione d'avanguardia rispetto al resto dell'Europa in tema di integrazione di finalità sociali nel modello di impresa.

Che il legislatore italiano guardi con favore al modello delle Società Benefit è indubbio, e lo indica chiaramente il comma 377, il quale stabilisce, differenziandosi in questo dalla legislazione di parecchi Stati americani, che tutti i tipi sociali presenti nell'ordinamento, società di persone, società di capitali, società cooperative di cui al Libro V, titoli V e VI del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina, possono divenire Società Benefit, purché la gestione dell'impresa sia improntata al perseguimento di una duplice finalità: a) divisione degli utili, e b) perseguimento di una o più finalità di beneficio comune rivolto alla collettività ed inteso sia come perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione di effetti negativi su persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali enti ed associazioni ed ogni altro "portatore di interesse".

A ciò si aggiunge che esse debbono operare "in modo responsabile, sostenibile e trasparente". La norma quindi fa ritenere che le Società Benefit non sono un nuovo tipo societario, ma una qualificazione che può essere assunta da qualsiasi tipo societario esistente, purché diretta a coniugare due differenti scopi: scopo di lucro per i soci e beneficio comune.

Naturalmente, mentre lo scopo di lucro è facile da precisare, non così il beneficio comune ed al riguardo si può solo segnalare come il legislatore italiano, ispirandosi evidentemente alla vaghezza del movimento CSR, ha deciso di aprire le porte a tutti gli interessi extrasociali, e così definendo gli altri portatori di interesse come: «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti direttamente od indirettamente dall'attività delle Società Benefit ovvero: lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile ove esse operino». Soluzione ragionevole, che suscita solo qualche perplessità in relazione alla categoria dei finanziatori ed a quella indifferenziata dei creditori, e che può forse essere stata suggerita da alcune recenti vicende italiane, ma dimentica quanto possa esser sottile la differenza tra finanziatori ed investitori, come ha indicato il celebre teorema di Modigliani-Miller, la cui lettura, però, non sembra obbligatoria in ambito parlamentare.

Per i fini da realizzare con la Società Benefit si è preferita una normativa leggera, composta di poche norme che ricalcano la legge modello americana.

Tra queste, sono da sottolineare le seguenti disposizioni:

- a. Le finalità specifiche di beneficio comune perseguite dalla Società Benefit devono essere indicate nell'oggetto sociale, ove non è chiaro se l'aggettivo specifico indichi una fissità degli scopi di beneficio comune, oppure voglia riecheggiare la legislazione americana, segnatamente quella del Delaware, la quale impone la necessità di prevedere progetti specifici, i cui obiettivi possono esaurirsi per esaurimento dello scopo ed in tal caso debbono essere sostituiti da altrettanti progetti specifici. Soluzione che rende più agevole la valutazione delle performance delle Società Benefit.
- b. In coerenza con l'ideologia della "spinta gentile", il legislatore italiano prevede che l'unico vantaggio che una società consegue adottando le modifiche statutarie di cui si è fatto cenno, sia la legittimazione ad introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: Società Benefit o SOCIETÀ BENEFIT, e ad utilizzare tale dizione nei titoli emessi, nelle comunicazioni verso terzi e nella documentazione. Il che conferma che anche nella versione italiana la spinta verso l'adozione del modello benefit si svolga sul piano reputazionale, da cui consegue che la SOCIETÀ BENEFIT sia legittimata a comunicare al mercato la propria scelta.
- c. Si prevede ancora che debba essere individuato, nell'ambito della organizzazione aziendale, il soggetto a cui attribuire compiti e funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune, e che sia redatta una Relazione Annuale sul beneficio comune, da allegare al bilancio, nella quale sia inclusa 1) la descrizione degli obiettivi specifici modalità e azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e le eventuali ragioni che hanno rallentato o impedito tale perseguimento; 2) la valutazione dell'impatto generato utilizzando standard di valutazione esterna, previsto e realizzato un rendiconto annuale degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso la c.d. valutazione di impatto dell'attività; 3) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi.
- d. Quanto al profilo dell'*enforcement*, la legge italiana prevede unicamente un meccanismo di tipo pubblicistico: infatti la disciplina in chiusura prevede che il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporti l'applicazione, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della concorrenza, delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle del codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette. Come dire che dirsi benefit e poi *non perseguire* il beneficio comune e *non bilanciare* il beneficio comune con il fine di lucro è un inganno verso il mercato.
- e. Lasciate nell'ombra del non detto da parte del legislatore – ma facilmente ricavabili dall'interprete in riferimento al modello originario – sono le conseguenze di tipo privatistico. In sintesi, si può osservare che se i soci volontariamente adottano uno statuto sociale che si adegui al modello Società Benefit, o modifichino quello esistente per adeguarvisi, da ciò ne discende

la conformità al contratto sociale della attività degli amministratori la cui gestione non tenda a massimizzare il conseguimento di utili da distribuire o da accumulare in riserve. Il cui esito ultimo non potrà che essere l'inconfigurabilità di una responsabilità degli amministratori al riguardo.

La responsabilità degli amministratori sarà configurabile solo nel caso in cui si imputi ad essi uno scorretto bilanciamento tra obiettivi di beneficio per i soci e beneficio per i soggetti esterni, ma, a tal proposito, interviene la *business judgment rule* a rendere assai ardua la configurazione di una responsabilità in concreto. Quanto ad eventuali pretese dei terzi interessati alla effettiva esecuzione di programmi benefit, si deve solo notare che il testo legislativo non offre alcun appiglio per ribaltare la tradizionale esclusione di rimedi idonei a sindacare l'operato della Società Benefit.

In sintesi, lo scopo Benefit o interesse della collettività nelle Società Benefit, non è mera affermazione di principio ma è elemento strutturale, si declina cioè attraverso una disciplina legislativa che abilita le società di qualsiasi tipo a modificare il proprio oggetto sociale con riflessi sulla *governance* d'impresa, nel senso che la gestione volta al bilanciamento è un preciso obbligo a carico degli amministratori, i quali dovranno poi rendere conto a soci e *stakeholders* attraverso: gli strumenti propri del soggetto societario e quindi a) strumenti classici quali bilancio di esercizio e relazione sulla gestione e, b) strumenti specifici posti dalla legge benefit tra cui nomina del responsabile dell'attività benefit relazione annuale, e nell'*enforcement* di cui si è detto.

Ovviamente, la disciplina pone ancora diversi problemi applicativi, per esempio il diritto di recesso del socio in presenza di una modifica di adeguamento del nuovo oggetto sociale, e ancora, la o le finalità di beneficio comune devono essere connesse al c.d. processo produttivo dell'impresa o è ammesso anche perseguire finalità generiche di beneficio comune che nulla abbiano a che vedere con l'esigenza di potenziare esternalità positive o ridurre quelle negative, riflessi sull'organizzazione contabile ed amministrativa posto che comunque la gestione è unitaria, la ricchezza e i valori generati dalla Società Benefit, dispersione e destinazione dopo la creazione sostegno a iniziative umanitarie modo responsabile.

7. Conclusioni: le Società Benefit al tempo del Covid

Se volessimo essere visionari, ma qualcuno ci sta già pensando, ed immaginare il ruolo delle Società Benefit in tempo di epidemia e post epidemia, mi pare che obiettivi di beneficio comune, individuabili in forma specifica, potrebbero essere numerosissimi.

Basterebbe riferirsi al linguaggio utilizzato nella legislazione emergenziale, emanata in Italia da marzo ad oggi, per dirci quali possono essere davvero gli

stakeholders e quale possa essere il ruolo dell'impresa nei loro confronti nell'ottica di beneficio comune, il che appare con evidenza e con urgenza.

La strada è già tracciata: solidarietà, protezione, salubrità, assistenza, sostegni domiciliari, gestione dei nuovi rischi, sperimentazione medicinali per emergenza, protezione nei luoghi di lavoro, educazione e digitalizzazione per bisogni educativi.